



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 35/35 del 22.11.2022

Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Sardegna per l'anno scolastico 2023/2024.

1. Il Piano di dimensionamento.

Con la formazione del Piano regionale di dimensionamento ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997, dell'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e del D.P.R. n. 233/1998, la Regione Sardegna si pone l'obiettivo di definire l'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024.

Il Piano regionale definirà, pertanto:

- l'assetto delle Istituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione con riferimento al primo ciclo (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado) e ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo.

I criteri per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sono definiti rispettivamente nei punti 2.1 e al punto 3 delle presenti Linee guida.

Di seguito si rappresenta l'assetto organizzativo della rete scolastica attualmente esistente:

Tabella 1. Tabella riepilogativa Autonomie Scolastiche (dati organico di fatto 2022/2023¹).

Prov.	Direzioni Didattiche	Scuole Sec I grado	Istituti Comprensivi	C.P.I.A	I.I.S	LICEI	Istituti tecnici	Istituti Professionali	Convitti	Istituti Globali	Totali
Città Metropolitana	8	4	28	1	8	10	3	3	1	0	66
Sud Sardegna	1	0	36	1	12	2	1	2	0	3	58
Oristano	0	0	16	1	5	1	1	0	0	0	24
Nuoro	0	0	31	1	8	4	3	1	0	0	48
Sassari	3	2	43	1	12	9	4	2	1	0	77
Sardegna	12	6	154	5	45	26	12	8	2	3	273

¹ I dati disponibili sono relativi all'organico di fatto "provvisorio" al 6 settembre 2022, fonte USR Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Criteri per il Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa e per l'anno scolastico 2023/2024.

In attesa della riforma effettiva dell'assetto delle Province, ai sensi legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali", considerato che la definizione della struttura amministrativa delle nuove Province è tutt'ora in corso, per l'anno scolastico 2023/2024 il Piano sarà realizzato conformemente al contesto territoriale delineato dalla L.R. n. 2/2016 inerente il riordino del sistema delle Autonomie locali e dalle successive Delib.G.R. n. 23/5 del 20.4.2016 con la quale è stato adottato lo schema di assetto delle Province e dalla Delib.G.R. n. 57/12 del 25.10.2016 relativa al trasferimento alla Città Metropolitana di Cagliari e alla Provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della Provincia di Cagliari.

Non si terrà conto degli ambiti territoriali costituiti con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna prot. 3479 del 16 marzo 2016. Infatti, a seguito della Legge di bilancio dello Stato 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1, comma 796, si è stabilito che "a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale".

La Città Metropolitana e le Province contigue potranno attivare appositi tavoli di confronto.

Per quanto concerne la Città Metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, sono comunque possibili operazioni che riguardano Autonomie ubicate nella Città Metropolitana e nel Sud Sardegna poiché il sistema informativo Ministeriale si riferisce ancora alla ex Provincia di Cagliari. In tal caso è comunque necessario un raccordo espresso tra le due Conferenze provinciali interessate.

2.1 Autonomie scolastiche (primo e secondo ciclo)

La normativa statale vigente (art. 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del D.L. luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) prevede la non assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) titolari nei casi in cui l'Istituzione scolastica non raggiunga i 600 alunni che scendono a 400 in particolari situazioni quali i comuni montani e delle isole (di seguito denominati istituti sottodimensionati).

Come noto, tali limiti sono stati derogati con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha previsto all'art. 1 comma 343, una modifica dell'art. 1, co. 978 e 979, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) estendendo anche agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la disciplina derogatoria prevista per l'anno scolastico 2021/2022², relativa al numero minimo di alunni

² L'art. 1, comma 978 della legge di bilancio 2021 aveva previsto per il solo anno scolastico 2021/2022 una riduzione temporanea delle soglie di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-bis, della legge n. 111/2011 relative al numero minimo di alunni per Autonomia scolastica necessario ai fini dell'assegnazione di un Dirigente scolastico (DS) e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) a tempo indeterminato passando dai 600 alunni (400 per i Comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga) a 500 alunni e 300 (per i Comuni in deroga).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

necessario per l'attribuzione alle Istituzioni scolastiche di un dirigente con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 979 dell'art. 1 della legge n. 178/2020.

Preme sottolineare che, nonostante i parametri in deroga siano maggiormente confacenti alla realtà territoriale della nostra Regione, dai dati dell'organico di fatto 2022/2023³, considerato il trend in costante diminuzione della popolazione scolastica, risultano comunque presenti otto Autonomie scolastiche non conformi ai suddetti parametri (300/500).

Deve essere inoltre ricordato che, l'Accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 12 del D.L. 104/2013⁴ ad oggi non è stato ancora raggiunto, anche se le Regioni nell'ambito della Conferenza delle Regioni hanno avviato una prima interlocuzione con il Ministero dell'Istruzione per definire il percorso di concertazione con i soggetti competenti volto alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

In assenza del suddetto Accordo, considerato il carattere non strutturale della deroga, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 le Istituzioni scolastiche saranno di nuovo considerate "normodimensionate" esclusivamente sulla base della normativa di carattere generale prevista dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Sul punto, si ritiene importante sottolineare come nella nostra Regione il forte decremento della popolazione scolastica⁵ ha determinato un notevole aumento del numero Autonomie sottodimensionate rispetto ai parametri 400/600 alunni, con le conseguenti e ormai note difficoltà che ne derivano connesse all'attribuzione delle reggenze e della gestione tecnico-amministrativa e organizzativa dell'Istituzione Scolastica⁶.

In alcuni casi, peraltro, trattasi di Autonomie scolastiche ubicate in comuni non montani, capoluoghi di Provincia o comunque di Autonomie non correttamente parametrize, facenti parte del medesimo grado di scuola, ubicate nello stesso Comune o in comuni vicini con distanze chilometriche irrisorie.

Per la prossima programmazione pertanto, nelle more della definizione dell'Accordo citato, considerato il carattere transitorio della deroga ai parametri prevista dal legislatore nazionale, si auspica che gli Enti locali valutino comunque di avviare un percorso volto al superamento delle Autonomie sottodimensionate (ai sensi del DL n. 98/2011) dando priorità a quelle che, nonostante la deroga introdotta dalla legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, non rispettino le soglie minime dei 300 e 500 alunni.

Pertanto, si invitano gli Enti competenti e le Istituzioni scolastiche a valutare la convenienza a proseguire nel non avvalersi di una dirigenza stabile **nel caso di Autonomie sottodimensionate ubicate nel medesimo Comune o in Comuni vicini, in particolare nei casi delle Autonomie non conformi neanche ai parametri in deroga (300/500).**

³ I dati disponibili sono relativi all'organico di fatto "provvisorio" al 06 settembre 2022, fonte USR Sardegna.

⁴ L'art. 12 del D.L. 104/2013 ha disposto che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può, essere assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università, e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata; ha, altresì previsto che le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo e che fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà, adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, co. 5 e 5-bis, del D.L. 98/2011.

⁵ Dall'anno scolastico 2018/2019 ad oggi, risulta un decremento della popolazione scolastica di oltre 15.000 alunni.

⁶ Si ricorda infatti che, la deroga prevista dalla legge di Bilancio non può comportare situazioni di esubero di personale, con le conseguenti limitazioni in sede di assegnazione dello stesso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sul punto si ricorda che, nel caso di mera fusione “amministrativa” di Autonomie scolastiche sottodimensionate non si avrebbe alcuna soppressione di punto di erogazione del servizio (salvo diversa volontà degli EE.LL), e gli studenti quindi non dovrebbero recarsi in altro Comune per frequentare le lezioni (salvo diversa volontà degli Enti locali).

Per quanto sopra premesso, gli Enti Locali dovranno proporre modifiche all’attuale assetto organizzativo della rete scolastica da sottoporre all’approvazione delle Conferenze provinciali, in conformità ai seguenti criteri:

- le Autonomie scolastiche dovranno essere composte da un numero di alunni non inferiore a 600 unità (500 in deroga⁷), al fine dell’assegnazione “stabile” del DS e del DSGA, avendo come parametro di riferimento l’organico di fatto relativo all’anno scolastico 2022/2023;
- per le Autonomie scolastiche situate in comuni montani o nelle piccole isole, il numero minimo degli alunni è ridotto a 400 (300 in deroga); per quanto riguarda l’identificazione dei Comuni montani, si farà riferimento alla nota MIUR prot. n. 8220 del 7 ottobre 2011, che a sua volta prende come riferimento il documento ufficiale “Elenco Ufficiale Comuni di Montagna” (ex L. n. 90/1957);
- **non potranno essere proposte nuove Autonomie sottodimensionate rispetto ai parametri normativi vigenti previsti dall’art. 19, commi 5, 5-bis e 5-ter del D.L. luglio 2011, n. 98 (600 alunni, 400 in deroga);**
- sia per il primo che per il secondo ciclo è auspicabile che gli Enti competenti pongano in essere le azioni necessarie per il superamento delle Autonomie sottodimensionate, in particolare per le Autonomie che non rispettano i parametri in deroga dei 300/500 alunni;
- le Autonomie proposte relativamente al primo ciclo di studi dovranno essere improntate al modello dell’Istituto Comprensivo, avere il più possibile una connotazione territoriale ed essere coerenti con l’effettivo percorso di studi scelto dagli studenti (es: nelle città privilegiare il modello dei Comprensivi di quartiere). L’attivazione di nuovi Istituti Comprensivi dovrà avvenire secondo una progressione che privilegi l’accorpamento e la razionalizzazione di circoli didattici e/o scuole secondarie di primo grado, in particolare per quelli non conformi ai parametri in deroga;
- per entrambi i cicli di studio, in un’ottica di maggiore funzionalità e razionalizzazione della rete scolastica gli Enti interessati potranno sempre valutare anche accorpamenti tra le Autonomie della medesima tipologia (privilegiando nel caso del primo ciclo il modello dell’Istituto Comprensivo);
- nel caso in cui si proceda all’aggregazione di due o più Autonomie scolastiche, mantiene l’Autonomia l’Istituzione con il maggior numero di allievi, salvo il caso di fusione con Autonomia già sede di dirigenza a tempo indeterminato. In caso di accorpamento fra due o più

⁷ Si ricorda che le Istituzioni scolastiche da considerarsi normo dimensionate per l’anno scolastico 2023/2024 non rientrano tra quelle da assegnare a Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. L’articolo 1, comma 978, della L. n. 178/2020 e ss.mm.ii, prevede infatti che “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autonomie scolastiche deve essere specificata la sede principale della nuova Autonomia e la denominazione da attribuire alla stessa;

- previo accordo fra Enti Locali, la sede dell'Autonomia può essere attribuita e/o spostata in Comuni i cui PES presentano un numero di allievi inferiore;
- le nuove Autonomie dovranno comunque far parte della stessa Provincia o Città Metropolitana;
- nel caso di accorpamento di PES a un'Autonomia esistente, la sede dell'Autonomia rimane comunque la medesima, salvo diversa volontà degli Enti Locali;
- non potranno essere costituiti Istituti omnicomprensivi (Istituti globali). Per la programmazione 2023/2024 la Regione Sardegna non intende procedere al mantenimento di Istituti omnicomprensivi che non siano normo dimensionati (con un numero di studenti inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla legge 178 del 30 dicembre 2020). In tal caso gli Enti locali interessati, sentite le Istituzioni scolastiche coinvolte dovranno porre in essere le azioni necessarie volte al superamento dell'Istituto omnicomprensivo non correttamente parametrato, in assenza di decisioni in tal senso nei Piani Provinciali procederà la Regione in sede di Piano regionale.

NB. Le proposte deliberative degli Enti locali competenti, i pareri delle Istituzioni scolastiche devono indicare con chiarezza le Autonomie scolastiche e i punti di erogazione plessi/edifici interessati alla eventuale riorganizzazione della rete scolastica, indicando il relativo codice meccanografico. Se la proposta riguarda plessi ubicati in Comuni diversi ogni Comune deve allegare la propria proposta deliberativa.

Nel caso in cui le proposte presentate dalle Conferenze Provinciali si discostino in tutto o in parte dalle disposizioni contenute nelle presenti Linee guida, la Regione si riserva la possibilità di attuare interventi correttivi sulla rete scolastica territoriale volti al superamento delle Autonomie non correttamente parametrize, in particolare nei casi delle Autonomie non conformi neanche ai parametri in deroga (300/500), secondo le seguenti priorità:

- **presenza di Autonomie sottodimensionate (300/500) dello stesso ordine ubicate nello stesso Comune,** privilegiando, nel caso del primo ciclo, l'accorpamento di Istituti Comprensivi e la razionalizzazione delle Direzioni didattiche e Scuole secondarie di primo grado attualmente sottodimensionati per formare ove possibile Istituti Comprensivi correttamente parametrati;
- **presenza di Autonomie sottodimensionate (300/500) dello stesso ordine in Comuni tra loro vicini** con distanze chilometriche e temporali (tra le due sedi principali) non particolarmente elevate (di norma inferiori ai 20 km), allo scopo di garantire un presidio dirigenziale stabile e continuo nel tempo.
- **superamento Istituto Globale qualora non conforme ai parametri in deroga.**

Nell'ottica della verticalizzazione verso la costituzione di Istituti Comprensivi e della razionalizzazione della rete scolastica, la Regione valuterà anche l'eventuale superamento di Direzioni Didattiche e/o Scuole secondaria di primo grado, ubicate nel medesimo Comune in cui è



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presente un solo Istituto Comprensivo. La Regione nelle proprie valutazioni terrà conto dell'incremento del numero degli alunni conseguente all'accorpamento dei PES, al fine di garantire un efficiente gestione tecnico organizzativa dell'Istituto Comprensivo.

2.2 Punti di erogazione del Servizio (PES)

Per l'anno scolastico 2023/2024 la Regione non intende apportare modifiche rilevanti alla rete scolastica esistente in particolare per quanto concerne il mantenimento dei punti di erogazione del servizio attualmente esistenti.

Tuttavia, si ritiene comunque importante richiamare l'attenzione degli Enti locali sull'opportunità di mantenere punti di erogazione con un numero talmente ridotto di alunni, che non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio. In particolare si ricorda l'importanza di evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età al fine di sostenere percorsi didattici volti al raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento.

Sul punto si ricorda che i parametri per la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal M.I.U.R. all'Ufficio Scolastico Regionale.

La definizione dei punti di erogazione del servizio si conformerà ai seguenti criteri:

- i PES di scuola dell'infanzia sono di regola costituiti in presenza di almeno 30 bambini per i PES ordinari e 20 bambini, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 30/20 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento demografico o in altri casi eccezionali debitamente motivati. La Regione, in considerazione dell'importanza di mantenere i bambini nella fascia di età 3-5 anni quanto più possibile vicino alla propria residenza, tutela tutti i PES di scuola dell'infanzia attualmente esistenti, compresi quelli sottodimensionati;
- i PES della scuola primaria sono di regola costituiti in presenza di almeno 50 alunni per i PES ordinari e 30 alunni, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 50/30 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola primaria che non raggiungono i suddetti parametri qualora gli stessi siano composti esclusivamente da pluriclassi. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola primaria facendo iniziare il percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;
- i PES della scuola secondaria di primo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 45 alunni per il PES ordinari e 36 alunni, in deroga, per i PES situati in comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 45/36 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono i suddetti parametri qualora negli stessi sia presente una pluriclasse. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola secondaria di I grado facendo iniziare il percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;

- i PES di scuola secondaria di secondo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 20 alunni per classe con la previsione di un corso quinquennale. È possibile una riduzione di tale parametro per un ulteriore 10% in presenza di particolari situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati.

Le presenti Linee guida non prevedono la riattivazione dei punti di erogazione soppressi negli anni precedenti.

Eventuali richieste da parte delle Conferenze provinciali di nuove attivazioni di punti di erogazione del servizio dovranno essere adeguatamente e oggettivamente motivate da difficoltà oggettive connesse alla frequenza presso altri punti di erogazione del servizio ubicati in altro comune o comunque riferibili a situazioni eccezionali e devono garantire il rispetto dei parametri previsti dalla legge per il numero di studenti per classe, il mantenimento della classe negli anni, il rapporto con lo spazio scolastico a disposizione, la sostenibilità (in merito alle dinamiche demografiche locali, alla disponibilità e qualità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori e agli eventuali investimenti in edilizia scolastica) e l'efficacia (in merito al conseguimento di una distribuzione della rete scolastica sul territorio più razionale ed efficace).

In sede di Piano provinciale, le nuove richieste di attivazione devono fare espresso riferimento alla proposta deliberativa dell'Ente locale dalla quale si evinca la disponibilità dei locali atti ad ospitare il nuovo plesso e loro idoneità, sotto l'aspetto strutturale e igienico-sanitario, oltre che conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Per le valutazioni di cui sopra si farà riferimento al parametro relativo all'organico di fatto 2022/2023.

3 Offerta Formativa

3.1.1 Offerta scolastica e formativa di II ciclo

L'offerta formativa relativa al secondo ciclo, deve essere programmata in modo da garantire una adeguata distribuzione sul territorio.

A tale fine è necessario che le Conferenze provinciali formulino proposte che tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e della offerta formativa presente nel territorio e nelle Province limitrofe al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni che determinerebbero la frammentazione delle iscrizioni tra le diverse proposte formative.

La programmazione dell'offerta formativa è relativa esclusivamente agli indirizzi di studio previsti dalla normativa vigente ossia:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- per gli indirizzi dei licei DPR n. 89/2010 e DPR n. 52/2013;
- per gli indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici DPR n. 88/2010;
- per gli indirizzi degli Istituti Professionali D.Lgs. n. 61/2017.

Non rientrano nel Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, in quanto di competenza ministeriale:

- le richieste di specifiche “curvature” non ordinamentali non inserite nel SIDI nonché le attivazioni di curvature di indirizzi già regolarmente autorizzati e attivati, che rientrano nell’ambito della quota di autonomia prevista dal quadro normativo vigente riconosciuta in favore delle Istituzioni scolastiche;
- le richieste relative all’avvio di specifici programmi che richiedono accordi bilaterali (quali le sezioni Esabac).

Non rientrano nella programmazione regionale le richieste di attivazione delle sezioni musicali presso la scuola del primo ciclo.

La programmazione dell’offerta formativa relativa agli Istituti Tecnici Superiori, agli Iefp e ai Poli Tecnico Territoriali è oggetto di distinti interventi da parte della Regione Sardegna.

Nel caso si valutasse l’opportunità di apportare modifiche alla situazione previgente, la programmazione dell’offerta formativa dovrà essere approvata dalla Conferenza provinciale secondo i seguenti criteri indicati nei seguenti paragrafi:

3.1.2 Criteri generali per l’attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni

Per l’anno scolastico 2023/2024, considerato l’incremento dell’offerta formativa già autorizzata e attivata negli anni precedenti, le proposte di attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni, all’interno dei Piani provinciali, potranno essere presentate unicamente da Autonomie Scolastiche che **non** hanno avuto nell’anno scolastico 2022/2023 nuove attivazioni⁸ di indirizzi e articolazioni/opzioni. Dette Autonomie potranno proporre nuovi indirizzi, articolazioni opzioni solo nel caso in cui l’indirizzo e/o l’articolazione opzione non risulti presente a livello provinciale o comunque nel caso in cui pur risultando attivo in un Comune della stessa Provincia la distanza tra i due Comuni comporti un tempo di percorrenza di norma superiore ai 60 minuti su trasporto su gomma.

Nella richiesta di istituzione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni le Conferenze provinciali, **inoltre dovranno comunque tenere conto:**

- del numero e tipologia di indirizzi, articolazioni/opzioni esistenti a livello di singolo Istituto e del numero degli alunni iscritti per ciascun indirizzo, articolazione/opzione;
- dell’andamento delle iscrizioni nell’Istituto scolastico di riferimento negli ultimi tre anni, tali da giustificare l’attivazione di un nuovo indirizzo, articolazione/opzione;

⁸ Per nuove attivazioni si intendono indirizzi, articolazioni/opzioni approvati nel Piano regionale e poi formalmente attivati dall’Ufficio Scolastico regionale, in quanto inseriti nel SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- delle tipologie di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia;
- degli indirizzi, articolazioni/opzioni non attivati nell'anno 2022/2023 per mancanza di iscrizioni o di un numero di alunni non sufficiente per attivare la classe;
- del numero delle classi prime attivate nel 2022/2023 e del numero di alunni presenti. A tal fine le richieste di attivazione di nuovi indirizzi dovranno essere accompagnate dai dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe tali da garantire l'attivazione e il mantenimento dell'indirizzo per tutto il quinquennio⁹.
- del numero delle classi seconde attivate nell'anno scolastico 2022/2023 per indirizzo di studio di riferimento, nonché del numero degli alunni riferiti a tali classi, al fine di evitare il fenomeno delle classi articolate;
- della compatibilità delle proposte dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo. Di tale aspetto deve essere data evidenza nel verbale di approvazione del Piano provinciale.
- degli accordi fra Province/Città Metropolitana interessate, nel caso di localizzazione in aree confinanti;

Nelle proposte di attivazione dovranno essere indicati l'esatta denominazione e il codice dell'indirizzo, articolazione/opzione che si intende attivare¹⁰ (es. LI00 –Artistico Nuovo ordinamento – Biennio comune, oppure IT09 Trasporti e logistica - biennio Comune –articolazione ITCD Conduzione del mezzo) nonché il codice meccanografico del punto di erogazione interessato.

L'attivazione effettiva dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni sarà, in ogni caso subordinata, alla costituzione successiva di almeno una classe prima e/o terza dimensionata secondo norma.

Gli indirizzi, articolazioni opzioni presentati negli anni precedenti dalle Conferenze provinciali, inseriti nei Piani di dimensionamento ma poi non formalmente attivati dall'USR¹¹, decadono automaticamente, pertanto nel caso in cui si intenda riproporre gli stessi per l'anno scolastico 2023/2024 è necessario reiterare la richiesta in sede di Conferenza provinciale.

Le Conferenze provinciali potranno inoltre valutare, sulla base delle indicazioni delle singole Autonomie scolastiche, l'opportunità di eliminare gli indirizzi "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto iscrizioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi.

Le proposte inserite nel Piano di programmazione dell'offerta formativa dovranno obbligatoriamente essere istruite sulla base dei criteri di cui sopra e adeguatamente motivate e condivise *in primis* con le Istituzioni scolastiche di riferimento e con gli altri soggetti partecipanti in sede di Conferenza Provinciale; di tale motivazione e condivisione, nonché della conformità della

⁹ Sulle soglie per la costituzione delle classi si rinvia alle disposizioni di cui al DPR 81/2009.

¹⁰ Per le denominazioni esatte degli indirizzi si rimanda alla normativa vigente: Indirizzi dei LICEI (DPR n. 89 del 15/03/2010, DPR n. 52/2013, - Indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici (DPR n. 88 del 15/03/2010; Indirizzi degli Istituti Professionali (D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017).

¹¹ Un indirizzo, articolazione/opzione è da considerarsi attivo quando risulta presente nel SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

proposta ai criteri sopra indicati, dovrà essere obbligatoriamente fornita evidenza nei Piani approvati in sede di Conferenza.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi sulla base dei criteri definiti dalle presenti Linee guida, garantendo un'articolazione adeguata dell'offerta formativa ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre Autonomie.

Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo articolazione/opzione, di un pari e preesistente indirizzo articolazione/opzione (che non sia silente) che sta andando ad esaurimento nell'anno scolastico 2023/2024 nell'ambito della medesima Autonomia scolastica.

Si precisa che gli indirizzi e/o articolazioni per i quali si richiede la sostituzione a partire dall' a.s. 2023/2024 non potranno attivare rispettivamente classi prime e classi terze, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi attivate negli anni precedenti.

Per tutte le valutazioni di cui sopra si farà riferimento all'organico di fatto 2022/2023.

Oltre ai suddetti criteri, si applicheranno quelli di cui ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 per gli specifici percorsi.

3.1.3 Criteri specifici per i percorsi liceali

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al paragrafo 3.1.2, le Conferenze Provinciali nella richiesta di nuovi percorsi liceali dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:

✓ **Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo¹²**

Per l'anno scolastico 2023/2024 **non saranno ammesse** richieste di attivazione di nuove e/o ulteriori sezioni di Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo presso i percorsi di liceo scientifico in quanto si ritiene adeguata l'offerta formativa esistente.

✓ **Liceo Classico Europeo**

Per quanto concerne l'indirizzo liceale "Classico Europeo" si ricorda che non è stato ancora adottato il regolamento previsto dal comma 2, articolo 3, del D.P.R. n. 89/2010 regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Si ritiene quindi confermata, in assenza della riorganizzazione regolamentare, la previsione della C.M. 12.10.1993 n. 299 per cui, nel caso venga proposto l'indirizzo "Classico Europeo" la sperimentazione del Liceo Classico Europeo potrà attualmente avvenire solo nell'ambito dei Convitti Nazionali proprio in virtù della sua natura "sperimentale".

¹² Con riferimento ai licei musicali e licei sportivi, si rimanda alla circolare MI 14603 del 12 aprile 2022 avente ad oggetto "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.1.4 Criteri specifici per i percorsi tecnici e professionali

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al paragrafo 3.1.2, le Conferenze Provinciali nella richiesta di nuovi percorsi tecnici e professionali dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:

Gli indirizzi, opzioni ed articolazioni per i quali è possibile presentare istanza di attivazione sono:

- per gli indirizzi tecnici, quelli previsti dal D.P.R. n. 88/2010;
- per gli indirizzi professionali, esclusivamente quelli previsti dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 61/2017.

In particolare, per le articolazioni e le opzioni degli indirizzi tecnici e gli indirizzi di triennio di quelli professionali, le istanze riferite a una specifica sede di attivazione, potranno essere avanzate per l'attivazione **di un solo indirizzo di triennio o articolazione o opzione (per autonomia scolastica)** susseguente al biennio comune già attivo presso l'Istituzione scolastica (es. solo ITGA o solo ITPT o solo ITVE se presso l'Istituzione scolastica è attivo IT21).

Le richieste di attivazione dei nuovi indirizzi formativi, presentate da parte di Istituti Professionali, dovranno tener conto del raccordo tra i due sistemi (articolo 3, comma 1, lettera g) del D.L. 17 maggio 2018) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale.

3.2 Offerta sussidiaria di istruzione e Formazione professionale

Alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e successivi provvedimenti, la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale.

Ai sensi degli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017, al sistema dell'Istruzione Professionale (IP) è data la possibilità di realizzare, in via sussidiaria, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), mediante la costituzione di classi separate o il raccordo tra i due sistemi, secondo le modalità definite da ciascuna Regione mediante accordi con l'USR territorialmente competente.

La programmazione annuale dell'offerta sussidiaria dei percorsi leFP è di competenza dell'Assessorato del Lavoro. A tal fine si precisa che, presso gli Istituti Professionali della Sardegna non sono stati attivati percorsi di leFP in sussidiarietà di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 17 maggio 2018. Gli studenti potranno comunque accedere all'esame di qualifica, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g) del D.L. succitato, previa ricognizione da parte dell'Ufficio scolastico regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

I CPIA, istituiti dall'art. 1, comma 632 della L. 296/2006 e regolati dal DM 25 ottobre 2007, sono costituiti in Autonomie scolastiche; il DPR n. 263 del 29.10.2012 prevede che i CPIA erogino percorsi di primo e secondo livello, nonché percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; i percorsi di secondo livello saranno realizzati dalle istituzioni scolastiche di II grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica (rimanendo in essi incardinati) individuate nel Piano.

Attualmente sono attivi sul territorio regionale cinque CPIA interprovinciali con sede in Cagliari, Serramanna, Nuoro, Sassari e Oristano.

Per l'anno scolastico 2023/2024 non potranno essere proposti nuovi CPIA.

Ai fini dell'elaborazione del nuovo piano di dimensionamento (A.S. 2023/2024) è opportuno verificare la rete territoriale presso cui l'offerta di istruzione degli adulti è erogata, prevedendo in particolare, ove necessario e in base a locali/strutture disponibili, per la sede centrale, spazi adeguati a ospitare il Dirigente scolastico e il personale amministrativo.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare del MIUR n. 36 del 10 aprile 2014, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio potrebbero determinare la necessità di procedere, verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, ad una definizione dell'articolazione delle stesse finalizzata a garantire una più efficace offerta formativa.

Ai fini della programmazione 2023/2024 i CPIA dovranno comunicare i nuovi punti di erogazione che intendono proporre per l'anno scolastico 2023/2024. Inoltre, ai fini dell'aggiornamento dei punti di erogazione attualmente esistenti i CPIA dovranno comunicare formalmente i punti non più attivi.

Le Conferenze Provinciali dovranno indicare in sede di verbale i nuovi punti di erogazione ulteriori rispetto a quelli riportati nei Piani precedenti, precisando l'esatta ubicazione della sede (Ente/soggetto a cui appartiene lo stabile, indirizzo e numero civico), nonché indicare i punti di erogazione non più attivi.

I punti di erogazione devono rispettare le prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico. I Piani provinciali devono dare evidenza di eventuali accordi e/o deliberazioni degli Enti competenti sulle disponibilità dei locali.

4.1. Corsi di secondo livello per adulti (ex serali)

I corsi di secondo livello (ex serali) sono incardinati nelle scuole secondarie di II grado.

Negli ultimi anni l'offerta formativa di secondo livello è stata notevolmente ampliata, pertanto al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni rispetto ai corsi di secondo livello già attivi, si raccomanda alle Conferenze provinciali di formulare proposte che tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e dell'offerta formativa presente nel territorio.

Si ricorda che potranno essere proposti indirizzi, articolazioni/opzioni relativi ai percorsi di secondo livello a condizione che presso l'Istituzione Scolastica risulti attivo il corrispondente indirizzo, articolazione/opzione diurno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La proposta di attivazione dovrà essere riferita ad un indirizzo di studio biennio comune e/o articolazione/opzione triennale di secondo livello per Autonomia scolastica.

Le Conferenze Provinciali, inoltre, nel programmare i corsi di secondo livello, dovranno tener conto:

- della tipologia di corsi serali già attivati nell'Autonomia scolastica proponente e del relativo numero di alunni;
- della tipologia di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia.

L'attivazione di indirizzi/articolazioni/opzioni relativi alle sezioni serali per l'anno scolastico 2023/2024 dovrà essere richiesta indicando il codice meccanografico dell'Istituzione di riferimento e del singolo plesso nel quale si vuole attivare l'indirizzo/articolazione/opzione, nonché la denominazione esatta dell'indirizzo/articolazione/opzione che si vuole attivare.

Per i corsi di secondo livello afferenti agli Istituti professionali, non risulta possibile attivare i nuovi indirizzi di studio definiti dal D.Lgs. n. 61/2017 poiché al momento non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di adeguamento dei quadri orari ai percorsi "serali" di istruzione professionale.

Pertanto, per la programmazione 2023/2024 le richieste di l'attivazione dei percorsi di secondo livello afferenti ai percorsi professionali dovranno essere formulate sulla base delle denominazioni degli indirizzi di studio già previsti dal D.P.R. n. 87/2010.

Per l'attivazione dei corsi di secondo livello (fra CPIA e Istituzione Scolastica e nel caso Istituto di prevenzione e pena) si rimanda alle prescrizioni previste dal D.P.R. n. 263/2012.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi tenendo conto dei criteri sopra enunciati e del trend numerico degli iscritti allo specifico percorso di secondo livello proposto, sia a livello provinciale che regionale.

Nel caso in cui nei Piani Provinciali siano approvate più proposte di attivazione di corsi di secondo livello per Autonomia scolastica, la Regione si riserva comunque la facoltà di approvare anche una sola richiesta per Autonomia, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti nel presente paragrafo.

5. Ruoli, procedura e tempistica per la definizione del piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2023/2024.

La Regione è il soggetto responsabile dell'emanazione delle Linee guida e della redazione del Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024 sulla base dei Piani provinciali, approvati in sede di Conferenza, tenuto conto dell'esigenza di un loro raccordo e coordinamento per armonizzare in particolar modo l'offerta formativa ed equilibrare le diverse istanze territoriali.

Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica, acquista un ruolo fondamentale la sinergia e responsabilità degli EELL competenti, nonché la partecipazione delle parti economiche e sociali coinvolte nel rafforzare il ruolo del partenariato istituzionale, al fine di creare un'offerta formativa che rispecchi le reali esigenze e gli sbocchi occupazionali del territorio.

La "bozza delle Linee guida" è oggetto di confronto tra i diversi soggetti coinvolti nella procedura di dimensionamento scolastico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il tavolo di confronto interistituzionale è presieduto e convocato dall'Assessore regionale della Pubblica Istruzione o da un suo delegato e allo stesso partecipano:

- Assessore alla Pubblica Istruzione di ciascuna Amministrazione provinciale/Città metropolitana o un suo delegato;
- Presidente dell'ANCI Sardegna o un suo delegato;
- Direttore Generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport o suo delegato;
- Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna o un suo delegato con un ruolo consultivo.

Può essere coinvolta nel confronto interistituzionale anche la Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in considerazione del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, avente ad oggetto la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Regolamento approvato con Decreto n. 92 del 24.5.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, in qualità di *stakeholder*, possono partecipare al tavolo di confronto interistituzionale con funzioni consultive per quanto concerne la programmazione dell'offerta formativa.

La Regione, infine, esercita la propria competenza programmatica e di "coordinamento" dei Piani provinciali, previste dall'art. 21 della L. n. 59/1997, dall'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e, in attuazione dell'art. 21 della L. n. 59/1997, dagli artt. 2 e 3 del DPR n. 233/1998.

La Città Metropolitana e le Province convocano le Conferenze provinciali, sono responsabili dei Piani provinciali di cui al DPR 233 del 1998, definiscono in maniera autonoma gli ambiti funzionali per le procedure programmatiche provinciali, all'interno delle quali eventualmente organizzare pre-conferenze territoriali sovra comunali.

Le Province, hanno altresì competenza sul II ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998.

I Comuni hanno competenza sul I ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998.

Gli Uffici Scolastici Provinciali partecipano con un ruolo consultivo alle pre-conferenze territoriali e alla Conferenza provinciale prevista dal D.P.R. n. 233/1998.

I Dirigenti Scolastici partecipano alle pre-conferenze e alla Conferenza provinciale prevista dal D.P.R. n. 233/1998, mentre i rappresentanti degli organismi delle istituzioni scolastiche possono partecipare alle pre-conferenze.

Le organizzazioni sindacali ed altri soggetti collettivi interessati all'innalzamento della qualità e del livello del sistema dell'istruzione possono partecipare alle pre-conferenze e alle Conferenze Provinciali, secondo le modalità indicate dagli Enti locali competenti.

Affinché i soggetti attivi deputati per legge al Piano di definizione della rete scolastica e dell'offerta formativa e della rete scolastica possano operare nello spirito di cooperazione potranno essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

promosse conferenze più ampie, replicando anche il modello di confronto interistituzionale, attraverso il coinvolgimento di tutte le forme aggregative istituzionali anche a livello distrettuale.

In sede di Conferenza provinciale dovranno essere approvati contestualmente il Piano di riorganizzazione della rete scolastica (primo e secondo ciclo) e di programmazione dell'offerta formativa.

Il Piano provinciale, dovrà dare conto necessariamente degli incontri, delle richieste, delle proposte deliberative degli Enti locali interessati, dei pareri espressi dai competenti organi delle Istituzioni scolastiche (deliberazioni del Consiglio d'Istituto, ecc), degli eventuali rilievi, delle proposte non accolte, e relative motivazioni.

Le decisioni assunte in sede di Conferenza provinciale devono espresse in modo chiaro e inequivocabile nei relativi verbali, nei quali dovrà essere attestata la conformità delle proposte alle presenti Linee guida.

A seguito dell'adozione delle presenti Linee guida da parte della Giunta regionale, le stesse verranno inviate alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione in applicazione dell'art. 14 della L.R. n. 31/1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovate in via definitiva dalla Giunta regionale.

La Città metropolitana e le Province dovranno inviare le proposte di Piani provinciali alla Regione entro il **21 novembre 2022**, salvo diverse indicazioni in sede di approvazione definitiva delle presenti Linee guida.

Il Piano regionale sarà adottato con deliberazione della Giunta regionale entro il **12 dicembre 2022**, salvo diverse indicazioni in sede di approvazione definitiva delle presenti Linee guida.

Il piano dovrà poi essere inviato alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione come indicato dalle sentenze del TAR Sardegna n. 692/2014 e n. 693/2014 in applicazione dell'art. 14 della LR 31/1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovato in via definitiva dalla Giunta regionale.

6. Normativa di riferimento

Di seguito si riportano le principali fonti normative di riferimento:

- art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- D.M. 15 marzo 1997, n. 176 "Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica";
- artt. 138 e 139 del DLgs 112/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli EELL, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59", recepito nell'ordinamento regionale con le norme d'attuazione contenute nel D.Lgs. n. 234/2001, attraverso la L.R. n. 9/2006, art. 72, lett. a), b) e c)";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- DPR 18 giugno 1998, n. 233 concernente “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L 15.3.1997, n. 59”;
- legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- art. 1, comma 632, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” riferito alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali;
- legge 6 agosto 2008, n.133 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.6.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che all'art. 64 detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- DPR 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L 6.8.2008, n. 133”, che tratta la riorganizzazione della rete scolastica con particolare riferimento ai parametri numerici per la formazione delle classi e alla definizione degli organici;
- DPR 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali”;
- DPR 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- DPR 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- DPR 5 marzo 2013, n. 52 avente per oggetto il “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei”;
- art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- art. 4, comma 69, della L 183/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- art. 12 della Legge n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 128/2013 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;
- Sentenze della Corte Costituzionale n. 200 del 2009, n. 235 del 2010, n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012;
- DPR 29 ottobre 2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133”;
- Circolare MIUR 36 del 10.4.2014 “DPR 263/2012 anno scolastico 2014/2015. Istruzioni per l’attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello. Trasmissione schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”;
- Nota MIUR 008041 del 07 settembre 2015 avente ad oggetto: “Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti: compiti e funzioni degli Enti locali- Risposte a quesiti”;
- legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 maggio 2018 , n. 92 che adotta il “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107” ;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”, conseguente l’Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 marzo 2018, con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell’offerta sussidiaria di leFP da parte delle istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli Accordi di cui al citato decreto legislativo n. 61/2017;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l’Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017, per la definizione delle fasi dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di leFP compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di leFP, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017;

- Accordo territoriale per l'offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFp) sottoscritto in data 3 dicembre 2018 tra Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Ufficio Scolastico Regionale;
- Delib.G.R. n. 23/25 del 22.6.2021, "Sistema regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Programmazione dell'offerta formativa per gli anni 2021-2025;
- Delib.G.R. n. 29/9 del 21 luglio 2021, "Sistema regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Programmazione dell'offerta formativa per gli anni 2021-2025. Approvazione definitiva;
- L.R. n. 7/2015 "Disposizioni urgenti in materia di EELL e disposizioni varie";
- L.R. n. 2/2016 "Riordino del Sistema delle Autonomie locali della Sardegna";
- L.R. n. 7/2021 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali";
- Delib.G.R. n. 23/5 del 20.4.2016 avente ad oggetto "L.R. 4.2.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna". Art. 25 "Circoscrizioni provinciali". Schema assetto province e città metropolitana";
- Delib.G.R. n. 57/12 del 25.10.2016, "L.R. 4.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna". Art. 18 – Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della provincia di Cagliari";
- Delib.G.R. n. 23/6 del 20.4.2016, "L.R. 4.02.2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari";
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) art. 1 comma 978, come modificata dalla legge 234 del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio per il 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), art. 1 comma 343.